



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.39**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2021 EX ART. 20
D.LGS 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N.
100.**

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
5. VALERIO Cinzia - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
7. PANARO Enrico - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania -Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
10. PLANO Sandro - Consigliere	“Susa”	Si
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	“Susa”	Si
12. FONZO Antonia - Consigliere	“Susa”	Giust.
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	“Susa”	Si

Totale Presenti:

10

Totale Assenti:

3

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe - Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia e dettagliata relazione dell'Assessore **Giuliano PELISSERO**;

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;

Rilevato che il Comune di Susa con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia affidato e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 c. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica*

sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.";

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Rilevato che in data 21/11/2018 sono state predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze specifiche linee guida condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP e aggiornate con le linee guida del 21/11/2019;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Susa ha le seguenti partecipazioni dirette e indirette in società alla data del 31.12.2021:

Partecipazione diretta

1. Società **ACSEL S.P.A.** con una quota del 9,59 %;
 2. Società **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT-** con una quota del 0,00013%;
 3. Società **Valle Dora Energia S.r.l.** con una quota dello 12,75%, società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune;
 4. Società **Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.** con una quota di partecipazione del 1,14%
- Le società Aysel SPA e Smat SpA sono società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

Turismo Torino e Provincia costituita in attuazione della Legge Regionale 11/07/2016 n. 14 che all'art. 8 e seguenti prevede le agenzie e di accoglienza e promozione turistica locale nella forma giuridica di società consortili di cui all'art. 2016 ter del C.C.

La Società Valle Dora Energia S.r.l. svolge servizi di interesse generale espressamente contenuto nell'art. 4 comma 7 del T.U.S.P.;

Partecipazione indiretta

Detenute dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

società controllate da Smat:

-Risorse Idriche S.p.A.	91,62%
-AIDA Ambiente S.r.l.	51,00%

società partecipate da Smat:

- SAP S.p.A	47,55%
- S.I.I. S.p.A.	19,99%
- Nord Ovest Servizi S.p.A.	10,00%
- Mondo Acqua S.p.A.	4,92%
- Environment Park S.p.A.	3,38%
- Utility alliance del Piemonte	6,25%
- Hydroaid -Torino	10,24%

Che le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

- RISORSE IDRICHE S.P.A.	0,00012%
- AIDA AMBIENTE S.R.L.	0,00007%
- SAP S.P.A.	0,00006%
- S.I.I. S.P.A.	0,00003%
- NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	0,00001%
- MONDO ACQUA S.P.A.	0,00001%
- ENVIRONMENT PARK S.P.A.	0,00000%
- Utility Alliance del Piemonte	0,00001%
- Hydroaid -Torino	0,00001%

Richiamata ora la deliberazione di C.C. n. 35 del 18.12.2018 ad oggetto: "Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100", con la quale si dava atto che per la società indiretta Aysel Energia srl, partecipata al 100% da Aysel spa, era in corso il processo di fusione per incorporazione all'interno della società controllante ACEL SPA, con effetto dall'esercizio 2019;

Verificato ora che la fusione per incorporazione della società Aysel Energia srl in Aysel spa è avvenuta in data 29.04.2019 davanti al notaio Pene Vidari e Associati con effetto dal 06.05.2019. Le operazioni della società incorporata sono inserite nel Bilancio della società incorporante con decorrenza dal 01.01.2019;

Dato atto altresì che per le altre partecipazioni societarie indirette il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, anche in relazione all'esiguità delle quote e quindi all'esiguità del potere decisionale, auspica l'assunzione di

adeguate misure di monitoraggio e, se del caso, razionalizzazione da parte di chi detiene la guida societaria;

Richiamato inoltre il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con delibera di G.C. n. 29 del 31.03.2015 recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 08.05.2015 e i risultati ottenuti approvati con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 29.03.2016, recepita con delibera di Consiglio comunale n. 05 del 06.04.2016;

Rilevato, pertanto, che le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; evidenziando che per la Società Valle Dora Energia sono necessari provvedimenti di razionalizzazione in quanto la stessa risulta non avere dipendenti e quindi in contrasto con i requisiti previsti dall'art. 20 comma2 del D.Lgs. 175/2016 così come specificato meglio nella Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 91/2021;

Evidenziato che in rapporto alla Società Valle Dora Energia, oggetto di interventi di razionalizzazione, ragione indicata nel punto precedente, in data 29 aprile 2022 è avvenuta la cessione delle quote ad IREN ENERGIA S.p.A. secondo le indicazioni impartite con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021 con la quale è stato avviato il processo di cessione della quota di partecipazione di questo comune;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che sulla presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e dato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Si dà atto altresì che ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale:

- la rappresentazione informatica/digitale sottoscritta dal Segretario comunale e dal Presidente dell'adunanza con firma digitale, della registrazione audio del Consiglio Comunale, costituisce il verbale della seduta consiliare. Quando per qualsiasi causa non sia disponibile il file audio, il verbale è costituito da un testo cartaceo nel quale viene riportata la trascrizione della registrazione della seduta consiliare o il testo redatto dal Segretario comunale;
- gli interventi dell'intera seduta vengono acquisiti mediante appositi mezzi di registrazione audio-video. Le relative rappresentazioni informatiche/digitali sono conservate a cura dell'ufficio Segreteria generale dell'Ente in apposito archivio;
- la registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line".

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti	n.	10
Astenuti	n.	3 (Plano, Brezzo, Chianello)
Votanti	n.	7
Favorevoli	n.	7
Contrari	n.	0

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2021 di tutte le società in cui il Comune di Susa detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016

modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, "Allegato A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- 3) **Di prendere atto** che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, fatta salva la partecipazione nella Società Valle Dora Energia per la quale non sussistono i requisiti di mantenimento indicati dall'art. 20 del D.lgs 175/2012 e per la quale è avvenuta la cessione delle quote in data 29 aprile 2022.

- 4) **Disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 5) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, avendo ottenuto, con una seconda e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 0

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone